



SCARIONI ANGELUCCI

STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

Profili fiscali connessi all'attività del collezionista: la cessione di opere d'arte

Pierpaolo Angelucci

Milano, 10 novembre 2017

Il mercato dell'arte

L'arte è sempre più frequentemente considerata una *asset class* alternativa che deve essere parte di patrimoni importanti.

In questi ultimi anni, i valori di alcune singole opere d'arte vendute all'asta hanno raggiunto nuovi record.

Il mercato dell'arte

Alcune di queste opere sono state vendute da “collezionisti privati”, ossia da soggetti non dediti professionalmente al commercio di opere d'arte, ma che tuttavia hanno realizzato importanti guadagni.

In questa sede ci si interroga circa le conseguenze fiscali nel caso il collezionista sia un contribuente italiano.

La figura del collezionista e quella del mercante d'arte

Occorre anzitutto separare la figura del collezionista da quella del mercante d'arte.

L'elemento distintivo è un elemento “di fatto”, soggettivamente (e in taluni casi difficilmente) valutabile:

- il mercante d'arte svolge «professionalmente» un'attività di intermediazione nella circolazione di opere d'arte, acquistando le opere col fine di rivenderle sul mercato;
- il collezionista non svolge «professionalmente» un'attività di intermediazione nella circolazione di opere d'arte poiché i suoi acquisti sono finalizzati al soddisfacimento di un desiderio personale «estetico», ma può trovarsi, comunque, per svariate ragioni ad essere venditore di alcune delle sue opere, se non dell'intera collezione.

La figura del collezionista e quella del mercante d'arte

Il collezionista non dovrebbe assumere la qualifica di imprenditore nemmeno nel caso in cui ponga in essere, con una certa assiduità, un'attività di valorizzazione e sfruttamento economico della collezione, realizzando eventualmente anche un guadagno monetario.

È il caso, ad esempio, del collezionista che concede a noleggio alcune sue opere per l'esposizione in una mostra o in un museo, oppure che presenta la sua collezione al pubblico in un proprio spazio espositivo.

La tassazione dei guadagni realizzati dal collezionista

Occorre premettere che nell'attuale ordinamento tributario non esiste una norma che regoli in modo esplicito il guadagno realizzato dal collezionista tramite la cessione di una sua opera.

Nel previgente Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 1973 – rimasto in vigore fino al 1986 – era invece contenuta una specifica norma che imponeva di tassare i guadagni realizzati mediante operazioni poste in essere con “intento speculativo”, ricomprendendovi per presunzione assoluta le plusvalenze derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, qualora il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non fosse superiore ai due anni.

Tale disposizione è stata tuttavia abrogata con l'introduzione del Testo Unico del 1986.

La tassazione dei guadagni realizzati dal collezionista

Successivamente all'introduzione del T.U. del 1986 si sono verificati casi in cui l'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione il guadagno realizzato dalla vendita di opere d'arte da parte di collezionisti privati sostenendo l'esercizio di un'attività imprenditoriale.

A seguito degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate i giudici tributari hanno concluso che occorre distinguere tra il collezionista e il mercante d'arte:

«La distinzione delle predette figure, fondamentale ai fini fiscali, comporta una, invero, non facile valutazione tra, chi acquista uno dei citati beni per fini speculativi, e l'amatore che compra un'opera per tenercela, ma, successivamente, la rivende e guadagna senza aver avuto di mira il guadagno, magari per acquistare altra opera d'arte che più lo appassiona. Ritiene il Collegio che la linea di demarcazione tra i menzionati soggetti è rappresentata dalla presenza o meno dei requisiti della commercialità, il collezionista rimane tale sino a quando non assume le caratteristiche dell'imprenditore abituale». (Cfr. Commissione Regionale Toscana n. 826/31/2016)

La tassazione dei guadagni realizzati dal collezionista

In altri casi più recenti, il guadagno realizzato dal collezionista con la vendita di un'opera d'arte è stato ricondotto a tassazione dall'Agenzia delle Entrate tra i redditi diversi derivanti da «*attività commerciali non esercitate abitualmente*» (art. 67, comma 1, lettera i) del T.U.I.R.).

Ciò in quanto il collezionista avrebbe svolto, seppur in modo occasionale, un'attività di “intermediazione nella circolazione dei beni” (acquisto e rivendita di un'opera, anche se tra le due operazioni intercorre un lungo intervallo temporale).

La vendita dell'opera potrebbe dunque dare luogo, in capo al collezionista, ad un reddito tassabile ai fini IRPEF (con aliquote progressive).

La tassazione dei guadagni realizzati dal collezionista

Occorre chiedersi, alla luce dell'impostazione dell'Agenzia, quale debba essere il regime dei guadagni conseguiti dalla vendita di opere ricevute gratuitamente, ossia per eredità o per donazione.

In tali ipotesi, infatti, il soggetto (erede o donatario), non facendo precedere alla cessione dell'opera un'operazione di acquisto, non dovrebbe svolgere alcuna attività commerciale (a carattere occasionale), compiendo semplicemente un atto di dismissione patrimoniale non soggetto a imposizione (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 24 gennaio 2001).

La tassazione dei guadagni realizzati dal collezionista

Tuttavia, in ulteriori e recenti prese di posizioni dell’Agenzia delle Entrate (non pubblicate) si pone riferimento all’attività di “valorizzazione” dell’opera d’arte.

Il concetto di valorizzazione dell’opera non è stata definito dall’Agenzia delle Entrate, ma potrebbe essere rappresentato, ad esempio, da prestiti a musei o esposizioni a mostre.

In questi casi, secondo l’Agenzia, si realizzerebbe un’attività commerciale occasionale, a prescindere che l’opera sia stata acquistata a titolo oneroso o ricevuta per successione o donazione.

La tassazione dei guadagni realizzati dal collezionista

Riguardo alle altre tipologie di reddito conseguibili dal collezionista, si segnala che:

- in caso di noleggio o concessione in uso delle opere, i redditi realizzati dal collezionista sono qualificabili come redditi diversi derivanti dall'affitto, locazione, noleggio e concessione in uso di beni mobili (art. 67, comma 1, lettera h), del T.U.I.R.);
- in caso di sfruttamento economico dei diritti patrimoniali connessi all'opera d'arte, i redditi realizzati dal collezionista rientrano tra i redditi diversi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (art. 67, comma 1, lettera g), del T.U.I.R.).

La tassazione dei guadagni realizzati dal collezionista

Tabella di sintesi

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ COME FONTE DEL REDDITO	CATEGORIA REDDITUALE	BASE IMPONIBILE
Utilizzazione economica di opere dell'ingegno	Reddito diverso ex comma 1, lett. g), art. 67	Ammontare percepito, eventualmente ridotto del 25% se l'acquisto dei diritti è avvenuto a titolo oneroso (art. 71, comma 1)
Noleggio o concessione in uso dell'opera d'arte	Reddito diverso ex comma 1, lett. h), art. 67	Ammontare percepito meno spese specificatamente inerenti la produzione del reddito (art. 71, comma 2)
Vendita dell'opera d'arte	Se tassabile: reddito diverso ex comma 1, lett i), art. 67	Ammontare percepito meno spese specificatamente inerenti la produzione del reddito (art. 71, comma 2)

Considerazioni conclusive

Alla luce della posizione dell' Agenzia delle Entrate, la mancanza nel nostro ordinamento fiscale di una norma che regoli in modo esplicito la sorte del guadagno realizzato dal collezionista tramite la vendita di opere d'arte genera una situazione di forte incertezza, dovuta anche alle peculiarità che caratterizzano l'attività del collezionista, tra le quali si segnalano:

- (i) la circostanza che il *capital gain* ritratto dal collezionista si caratterizza per il lungo periodo di tempo che generalmente trascorre tra la data dell'acquisto dell'opera e la data della sua rivendita;
- (ii) il fatto che nel corso degli anni, il collezionista sostiene una serie di costi, inerenti la singola opera o riguardanti la collezione nel suo complesso, che tendono a ridurre, anche drasticamente, l'ammontare del guadagno effettivo realizzato con la cessione dell'opera d'arte o dell'intera collezione.

Contenuto dello schema di legge

Comma 1

L'articolo 67, comma 1, lettera i), del T.U.I.R., si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85. nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

Contenuto dello schema di legge

Comma 2

Aggiunge alcuni commi all'art. 71 del T.U.I.R. volti a disciplinare la quantificazione del reddito tassabile.

I criteri previsti sono due:

- criterio analitico: dal corrispettivo netto percepito si tolgono gli oneri sostenuti dal contribuente per l'acquisto e la conservazione dell'opera.

In pratica, oltre al prezzo di acquisto del bene possono essere portate in deduzione dal prezzo netto di vendita (i) le spese connesse all'acquisto del bene, come ad esempio le spese di trasporto, le spese sostenute per servizi di *art advisory* (redazione di perizie di stima del valore del bene, rilascio di certificati di autenticità ecc.), il *buyer's premium* ed anche le imposte e le tasse pagate al momento dell'acquisto del bene (l'i.v.a. costituisce certamente una voce di rilievo tra i costi sostenuti dal collezionista nell'acquisto dell'opera); nonché (ii) le spese sostenute in costanza di possesso, attinenti alla custodia e alla conservazione delle opere, alla loro assicurazione, catalogazione, ecc..

Contenuto dello schema di legge

- criterio forfettario: 40% del corrispettivo (netto?) della cessione.

In caso di permuta si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito e l'opera ricevuta conserva il costo fiscale di quella data in cambio. Ciò significa che se il collezionista ha un'opera con un costo di € 50.000, ma che vale € 200.000, e la scambia con un'opera che vale € 180.000 ricevendo un conguaglio di € 20.000, il reddito soggetto a IRPEF sarà il 40% di € 20.000 (ossia € 8.000) e l'opera ricevuta avrà un costo fiscale di € 50.000.

Contenuto dello schema di legge

Segue Comma 2

Anche le vendite di opere d'arte che sono state acquisite dal contribuente a titolo gratuito, *mortis causa o inter vivos*, sono tassabili.

Come costo fiscale dell'opera venduta si assume, rispettivamente:

- il valore definito ai fini successori (o in mancanza quello dichiarato);
- il costo del donante.

Se in un determinato periodo d'imposta i costi inerenti le opere vendute superano l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione dei medesimi redditi realizzati nei quattro periodi successivi.

Contenuto dello schema di legge

Comma 3

I contribuenti possono dichiarare spontaneamente i redditi conseguiti dalle vendite di opere d'arte poste in essere in anni ancora accertabili effettuate sino al 31 dicembre 2016, utilizzando anche il criterio forfettario del 40% del corrispettivo della cessione e versando le relative imposte ed interessi, con le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo (in pratica, le sanzioni sono pari all'11,25% dell'imposta dovuta), entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'IRPEF per l'anno 2017.

Dalla relazione di accompagnamento si evince che il criterio forfettario sarebbe applicabile anche per gli anni passati nella sola ipotesi di dichiarazione spontanea, mentre in caso di accertamento troverebbero applicazione le ordinarie regole del TUIR, e quindi l'assoggettamento a IRPEF della plusvalenza (da determinare analiticamente) e l'applicazione delle sanzioni ordinarie.

Contenuto dello schema di legge

Tabella di confronto

	Reddito	Imposte (I)	Sanzioni (S)	Totale (I+S)
Accertamento ufficio	100*	43	38,7	81,7
Emersione volontaria	40	17,2	1,935	19,135

* Si assume che il contribuente non abbia documentazione circa i costi inerenti l'opera venduta. Il criterio forfettario è certamente una buona opzione, in quanto permette di ridurre sensibilmente l'onere fiscale sia in ipotesi di plusvalenze importanti (rispetto al costo di acquisto dell'opera) sia in ipotesi di mancanza di documentazione probatoria.

Tuttavia, il capital gain calcolato con il criterio analitico resta penalizzato rispetto alle rendite finanziarie che hanno un range di imposizione che varia dal 12,5% al 26%.

Commento allo schema di legge

Lo schema di legge ha sicuramente necessità di alcuni emendamenti.

1. Nello schema attuale si prevede che le opere tassabili siano anche quelle acquisite dal contribuente a titolo gratuito.

Si tratta di una previsione decisamente **incompatibile** con il concetto di “**attività commerciale occasionale**”.

Per aversi “attività commerciale occasionale” occorre, infatti, che l’atto di vendita sia preceduto da un atto di acquisto; un atto di vendita, o anche una pluralità di atti di vendita, di per sé, non è sufficiente a configurare un’“attività commerciale”. Ciò significa che se il soggetto che vende l’opera d’arte non l’ha acquistata ma l’ha ricevuta in eredità, o in virtù di un atto gratuito *inter vivos*, non può ravvisarsi, in relazione al suo operato, lo svolgimento di un’ “attività commerciale” a carattere occasionale, configurandosi l’atto di vendita come semplice operazione di dismissione patrimoniale (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.5 del 24 gennaio 2001).

Commento allo schema di legge

2. Nello schema di legge andrebbe introdotto un comma che **esenta** da tassazione **i redditi** derivanti dalla vendita di opere d'arte qualora e nella misura in cui, entro una determinata data (ad esempio entro il 31 dicembre dell'anno successivo al conseguimento del reddito), siano **reinvestiti in beni della medesima natura**.

La disposizione in parola sarebbe finalizzata a dare impulso al mercato dell'arte favorendo l'acquisto di opere effettuato tramite reinvestimento dei proventi derivanti dalla cessione dei medesimi beni. Peraltro, la vendita di singole opere della collezione effettuata con lo scopo di finanziare l'acquisto di altri lavori o di modificare la composizione della collezione è prassi molto diffusa tra i collezionisti.

Ciò permetterebbe al collezionista che vende un'opera al prezzo di € 500.000 e sceglie per convenienza il criterio di tassazione forfettario di essere esente da imposta se entro il 31/12 dell'anno successivo al realizzo acquista un'opera d'arte con un costo di almeno € 200.000.

Commento allo schema di legge

3. Andrebbe altresì introdotta una norma che, per ragioni di semplificazione, **escluda da imposizione tutte le vendite di importo contenuto** entro una determinata soglia che potrebbe immaginarsi nell'intorno dei 10.000 euro per ciascuna opera e non come soglia complessiva per periodo d'imposta.

Commento allo schema di legge

4. **L'applicazione di sanzioni**, ancorché in misura estremamente ridotta, in ipotesi di dichiarazione volontaria dei redditi in oggetto è **assolutamente inconciliabile con la natura interpretativa della norma** che presume – per l'appunto – una situazione di incertezza normativa. La suddetta disposizione si pone quindi, in palese violazione dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 17 luglio 2000)

5. Andrebbe chiarito, altresì, che l'emersione volontaria non incontra cause ostative, nel senso che deve essere **usufruibile “da tutti”**, ossia anche da coloro che entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'IRPEF per l'anno 2017 (i.e. termine per procedere alla dichiarazione volontaria) siano oggetto di attività di verifica e di accertamento nonché dai contribuenti che già si trovano in una situazione di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.



SCARIONI ANGELUCCI

STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

Corso di Porta Nuova, 3

20121 Milano

Tel. +39 02.834.295.60

Fax. +39 02.834.295.66

studio@satax.it